Regolamento del Gruppo Torrentistico del Club Alpino Italiano della Sezione di Roma

Approvato dall'assemblea del Gruppo Torrentismo in data 29/3/2019
Ratificato dal Consiglio Direttivo della Sezione in data 26/9/2019
Modificato dall'assemblea del Gruppo Torrentismo in data 21/12/2023
Ratificato dal Consiglio Direttivo della Sezione in data _____

Titolo I - DENOMINAZIONE E FINALITA'

Art. 1 - Costituzione

In seno alla Sezione di Roma del Club Alpino Italiano, a norma dell'art. 48 dello Statuto Sezionale, è costituito il Gruppo ***Gruppo Torrentistico del CAI Roma,*** in breve ***GT CAI Roma*** (di seguito indicato come *Gruppo*).
Logo del gruppo è la denominazione "**Otto Verticale Team**".

Art. 2 - Scopo

Il *Gruppo* ha lo scopo di promuovere, nell'ambito della Sezione e nel rispetto delle finalità generali perseguite dal Club Alpino Italiano, la diffusione e la pratica dell'attività del torrentismo e, dunque, programmare, organizzare ed effettuare escursioni in canyon, forre, ferrate ed altri percorsi in cui sia previsto l'uso di attrezzature e tecniche di progressione canyonistiche, speleologiche ed alpinistiche.
A tal l'uopo, in assonanza con lo Statuto e il Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, il *Gruppo* fa proprie le seguenti finalità:

- Promuovere l'attività dedita alla frequentazione della montagna con particolare riferimento alle gole, forre, ferrate, sentieri alpinistici e quant'altro d'interesse alla pratica del torrentismo.
- Approfondire gli aspetti culturali e naturalistici collegati all'ambiente montano e torrentistico, adoperandosi per sensibilizzare i partecipanti alle sue attività al rispetto del medesimo.
- Divulgare le norme di sicurezza in forra, nonché le conoscenze ed i comportamenti necessari per una sua frequentazione consapevole.
- Creare le condizioni che favoriscono la formazione dei propri membri.

La didattica è demandata alla Scuola Nazionale di Speleologia/Torrentismo (di seguito SNS). In seno al gruppo deve essere nominato (come indicato nel successivo articolo 8, punto 2 del presente regolamento) un titolato, o in subordine qualificato sezionale, che avrà l'incarico di coordinare la didattica sezionale per "GT CAI Roma" seguendo le norme del relativo OTCO. Tale figura avrà autonomia tecnico-organizzativa e sarà suo compito verificare lo stato del materiale tecnico presente nel magazzino.

Art. 3 - Patrimonio

Il *Gruppo* non ha patrimonio proprio. I suoi beni sono di proprietà della Sezione e sono soggetti al controllo dei Revisori dei Conti.
Le spese per le attività e per il materiale sono sostenute dal Gruppo utilizzando un fondo

costituito dai contributi dei soci, della Sezione e di altri enti o persone.
L'amministrazione viene regolata dalle norme contabili stabilite dal Consiglio Direttivo della Sezione.
Il *Gruppo* ha sede e recapito presso la sede della sezione CAI di Roma.

Art.4 - Autonomia

Il *Gruppo* ha autonomia tecnico-organizzativa nei confronti della Sezione.
Può avvalersi della collaborazione di tutte le altre strutture sezionali ed a sua volta si impegna a collaborare con le stesse.

Titolo II - I SOCI

Art.5 – Soci del Gruppo

Possono essere soci del *Gruppo* (di seguito *associati* del Gruppo) tutti gli iscritti al Club Alpino Italiano in regola con il pagamento della quota annuale.
L'accettazione di nuovi *associati* è prerogativa del CD del *Gruppo* a cui dovrà essere avanzata specifica richiesta scritta. Il CD può sottoporre il richiedente ad un periodo di prova o comunque verificarne le effettive capacità ed interessi.
Per ottenere l'iscrizione al *Gruppo* è necessario aver compiuto il 16° anno di età e per i minori di anni 18 è necessaria l'autorizzazione scritta di colui che esercita la potestà parentale.
Gli *associati* sono tenuti al versamento di una quota annuale come iscrizione al *Gruppo*, il cui ammontare è stabilito annualmente dall'Assemblea. Il versamento dovrà avvenire contestualmente alla domanda d'iscrizione e, annualmente, entro il 31 marzo.

Gli *associati*, con l'accettazione, hanno il dovere di rispettare il presente Regolamento e le delibere del CD del Gruppo.

L'iscrizione al *Gruppo* ha validità nell'anno solare e termina il 31 dicembre.
Gli *associati*, con l'accettazione, hanno il diritto di:

a) partecipare a tutte le iniziative tecniche e culturali promosse dal Gruppo,
b) partecipare alle Assemblee e, purché maggiorenni, di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo,
c) usufruire del materiale di gruppo secondo le modalità stabilite dal CD del Gruppo.

Gli *associati* iscritti ad altra sezione non hanno diritto di voto né possono ricoprire cariche.

Art. 5bis – Assemblea dei Soci del Gruppo

L'Assemblea dei soci del Gruppo si riunisce in via ordinaria annualmente, per:

- stabilire le quote annuali ed approvare i bilanci preventivi e consuntivi del gruppo;
- eleggere (ogni 3 anni) il Presidente ed di Consiglio Direttivo del gruppo;
- deliberare su ogni altra questione che venga inserita nell' ordine del giorno dal consiglio direttivo o su proposta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto;
- deliberare lo scioglimento del gruppo, in questo caso con la maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei componenti della assemblea.

Su richiesta di almeno un terzo dei soci può riunirsi in via straordinaria.
L'assemblea dei soci del Gruppo deve essere convocata dal presidente con almeno 15gg di anticipo e resa nota tramite avviso esposto in sede e/o pubblicato sul sito del Gruppo e/o inviato alla mailing-list o altri mezzi elettronici. In caso di comprovata urgenza, il

termine di preavviso è ridotto a 7 giorni. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei soci del Gruppo; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
La presidenza e la segreteria della riunione sono affidate a due soci nominati dall'Assemblea stessa. L'Assemblea delibera con il voto della metà più uno dei soci presenti e non sono ammesse deleghe.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale del CAI e che abbiano rinnovato l'annuale iscrizione al Gruppo.

Il CD del Gruppo dopo lo svolgimento dell'Assemblea annuale dovrà comunicare al CD della sezione la composizione del CD del Gruppo, il bilancio consuntivo e preventivo ed una relazione sull'attività svolta e da svolgere.

Titolo III – IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.6 - Presidente del Gruppo

Può essere eletto presidente del *Gruppo* un socio del gruppo iscritto da almeno 2 anni al CAI (24 mesi continuativi) e iscritto al momento della candidatura al CAI di Roma.
Il Presidente dovrà essere preferibilmente un titolato o in subordine un sezionale. Titolo o qualifica pariteticamente sono vincolanti nell'elezione rispetto ad un socio
La carica del presidente dura 3 anni e termina insieme col direttivo sezionale. Un presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
Il presidente ha il compito di:
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo del Gruppo e di stilarne l'ordine del giorno;
- gestire, con l'aiuto dei consiglieri, l'ordinaria amministrazione, avvalendosi eventualmente di un tesoriere/contabile e di un magazziniere che operano su sue direttive e sotto la sua responsabilità. Tali figure sono nominate dal presidente e sono scelte trai soci del gruppo, anche al di fuori del direttivo;
- essere portavoce presso il direttivo della Sezione delle questioni riguardanti il Gruppo;
- informare al termine di ogni anno i soci e il direttivo sezionale sulle attività svolte e sulla contabilità del gruppo.

Il presidente è inoltre responsabile (su delega del Presidente Sezionale che ne è il responsabile legale e proprietario) dei contenuti del sito web www.cairoma.it riguardanti il gruppo GT CAI Roma..
Il presidente è eletto dall'Assemblea dei soci del Gruppo e la sua nomina è ratificata dal CD sezionale.

Art.7 – Consiglio Direttivo del Gruppo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dai consiglieri eletti tra i soci del gruppo dall'Assemblea dei soci del gruppo. Dura in carica tre anni e decade insieme col Direttivo Sezionale.
Il numero dei consiglieri è proporzionato al numero degli associati in ragione di un consigliere ogni dieci associati; con un minimo di tre ed un massimo di sei.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni 6 mesi, convocato con almeno 7 gg di anticipo dal Presidente o più spesso se richiesto da almeno 3 consiglieri o dal Presidente stesso. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del

presidente o di chi presiede vale doppio.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta elegge il vicepresidente e il segretario. Quest'ultimo può essere anche esterno al direttivo e, in questo caso, non ha diritto di voto.
Il Vice Presidente sostituisce le funzioni del Presidente in sua assenza o, in occasioni particolari, su specifica delega del Presidente e/o del Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbale del Consiglio Direttivo, l'aggiornamento dell'elenco dei soci, la corrispondenza e la catalogazione e archiviazione dei rilievi e delle relazioni di uscita e di magazzino. Informa i membri del gruppo delle convocazioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tramite avvisi esposti in sede.

Art.8 - Compiti del Consiglio Direttivo

Compiti del Consiglio Direttivo sono:
1) Realizzare e promuovere il calendario delle attività, che dovrà essere inviato al Consiglio Direttivo della Sezione per la sua approvazione;
2) Nominare un titolato o in subordine un Qualificato sezionale che avrà l'incarico di coordinare la didattica sezionale per il *Gruppo* seguendo le norme della SNS e del relativo OTCO. Tale figura avrà autonomia tecnico-organizzativa e sarà suo compito verificare lo stato del materiale tecnico presente nel magazzino, programmare di norma un corso di Torrentismo ogni anno, verificando vi sia il nullaosta da parte dell'OTTO competente; Tale figura può essere quella del Presidente del gruppo se è un titolato/Qualificato;
3) Rendere esecutive le delibere approvate dall'Assemblea;
4) Curare la contabilità del Gruppo, con facoltà di deliberare l'acquisto di materiale utile e necessario per lo svolgimento delle attività;
5) Autorizzare rimborsi parziali o totali ai soci del Gruppo che vorranno partecipare ai corsi di formazione o aggiornamento per sezionali e titolati CAI;
6) Predisporre la contabilità e le relazioni da sottoporre all'Assemblea e al Consiglio Direttivo della Sezione;
7) Promuovere altre attività, anche culturali, non normate dal CAI e rivolte ai soci, quali ad esempio corsi, lezioni o conferenze su singole materie;
8) Tenere aggiornato l'elenco di tutti gli accompagnatori/istruttori operanti nel gruppo (Titolati, sezionali, direttori), annotando per ognuno di essi qualifiche o titoli ottenuti e l'attività svolta annualmente;
9) Individuare soci in possesso di attitudini e capacità che possano essere avviati dopo iter formativo e tirocinio a svolgere attività come Direttore;
10) Esercitare ogni altra facoltà organizzativa e amministrativa del gruppo.

Art.9 - Elezioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo del Gruppo (in scadenza) fissa la data e il luogo delle elezioni.
Il consiglio direttivo del gruppo si insedia insieme al Direttivo Sezionale il quale dovrà ricevere dal gruppo il verbale relativo alle votazioni entro e non oltre 2 mesi dalla data di insediamento
Nomina il comitato elettorale, composto da almeno 2 soci, che si dovrà occupare di raccogliere le candidature, verificarne la validità e preparare una lista unica di candidati.
Il Comitato elettorale si occuperà inoltre delle operazioni di voto e di scrutinio, proclamando i vincitori mediante verbale.
L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo avviene mediante indicazione, per voto segreto con scheda, di massimo 4/7 preferenze (numero determinato dai consiglieri da

eleggere e Presidente) tra i soci condidati.
Sono eletti consiglieri coloro che hanno ricevuto più preferenze ed è eletto automaticamente Presidente chi riscuote, tra loro, il maggior numero di preferenze; in caso di rinuncia della carica di Presidente, viene eletto il consigliere immediatamente successivo nella graduatoria delle preferenze.
A parità di voti verrà data precedenza a chi è in possesso di maggiore anzianità (continuativa) di iscrizione al CAI.
Ove un eletto non accetti l'incarico subentrerà il primo dei non eletti e così di seguito. Nel caso un consigliere lasci l'incarico nel corso del suo mandato, per qualsiasi motivo, verrà sostituito dal primo dei non eletti.
La nomina del Consiglio Direttivo del Gruppo deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo Sezionale.
I consiglieri che saranno assenti a tre riunioni consecutive, senza motivata giustificazione, decadranno dall'incarico.

TITOLO IV - ACCOMPAGNATORI

Art. 10 - Direttori di Torrentismo

I Direttori di Torrentismo (di seguito DdT) sono soci CAI maggiorenni della Sezione di Roma, disponibili ad operare come volontari in favore del Gruppo sezionale, che hanno compiuto un percorso formativo CAI specifico per l'attività di torrentismo, al fine di acquisire:

a. competenza tecnica nella pratica e nella teoria del Torrentismo;
b. attitudine alla gestione di gruppi, senso di responsabilità, capacità relazionali e comunicative, abilità organizzativa;
c. conoscenze culturali, storiche, naturalistiche e geografiche necessarie per promuovere i valori fondanti del Club Alpino Italiano.

Art.11 – Iter formativo

I DdT seguono l'iter formativo previsto dalla SNS per l'attività di torrentismo.
Il DdT viene nominato dal Presidente della sezione su proposta del Presidente del Gruppo.
Sono previsti dei collaboratori, soci maggiorenni interessati con competenze di montagna di base e ritenuti adatti all'accompagnamento, che si avvicinano all'attività di torrentismo ed intendono percorrere la formazione come accompagnatori.

Art 12 – Elenco degli Accompagnatori

Per mantenere l'Incarico e la relativa iscrizione nell'Elenco degli Accompagnatori e Collaboratori tenuto presso la Sezione di Roma, il DdT deve:
a. essere in regola con l'iscrizione alla Sezione di Roma del CAI;
b. essere in regola con l'iscrizione al Gruppo;
c. effettuare almeno tre escursioni sociali ogni anno solare;
d. osservare il presente regolamento e mantenere un atteggiamento collaborativo con la Sezione e con i soci.
Il DdT che non ottempera ai punti precedenti, decade immediatamente e viene cancellato dall'Elenco degli Accompagnatori a seguito di delibera del CD Sezione su segnalazione del Direttivo del Gruppo.

Art 13
Il DdT può autosospendere le proprie funzioni per motivi personali per il periodo di un anno, presentando apposita domanda al Direttivo del Gruppo e al CD Sezionale. Tale periodo è prorogabile per particolari esigenze fino a una durata totale di non più di 2 anni dopo i quali, se non riprende l'attività di accompagnamento, a seguito di delibera del CD perde l'incarico di Direttore e viene cancellato dall'Albo. In caso di successiva richiesta di reintegro, il Direttivo del Gruppo valuterà quale percorso formativo e di aggiornamento costui dovrà eventualmente seguire prima di inoltrare apposita domanda di reintegro al CD sezionale.

TITOLO V SANZIONI

Art 14
Per eventuali violazioni del presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento disciplinare del CAI.

Art.15
Il Gruppo può essere commissariato per gravi motivi da parte del CD sezionale.

Art. 16
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo statuto ed ai regolamenti sovra ordinati.